

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2022.

Assegnazione alla Regione Veneto di quota parte delle risorse accantonate dalla delibera CIPE n. 51/2019.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera b) della delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999 recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;


Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (rep. atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalità e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanità, a integrazione dell'Accordo Stato-regioni del 19 dicembre 2002;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205, 30 dicembre 2018, n. 145 e 27 dicembre 2019, n. 160, 30 dicembre 2020, n. 178 e 30 dicembre 2021, n. 234;

Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2020) concernente il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che prevede l'accantonamento di una riserva pari ad euro 635.000.000,00 da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la nota prot. GAB n. 3821 del 2 marzo 2022 (acquisita al prot. DGPROGS n. 5128/2022) con cui l'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero, nel trasmettere la richiesta del 24 gennaio 2022 dell'associazione «La miglior vita possibile» per la realizzazione del Centro regionale per le cure palliative pediatriche - *Hospice* pediatrico presso l'Azienda ospedaliera di Padova, ha richiesto «di effettuare l'istruttoria di competenza relativamente al progetto dell'Azienda ospedaliera di Padova» al fine della sottoposizione al Ministro delle ipotesi di finanziamento, eventualmente utilizzando la quota residua di riserva per interventi urgenti del programma di investimento di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988 (delibera CIPE n. 51/2019);



Vista la nota prot. n. 494382 del 24 ottobre 2022 (acquisita al prot. DGPROGS n. 21441/2022) con cui la Regione Veneto ha trasmesso la documentazione tecnica ed economica, comprensiva del quadro economico per la realizzazione dell'intervento denominato «Nuovo *hospice* pediatrico - Centro di riferimento regionale per le cure palliative e terapia del dolore pediatriche della Regione Veneto - Azienda ospedale-Università di Padova», per un costo complessivo di 9.470.000,00 euro, di cui 8.996.000,00 euro da finanziarsi con le risorse a valere sulla quota di riserva per interventi urgenti del Ministro della delibera CIPE n. 51/2019 e 474.000,00 euro con risorse del bilancio regionale;

Considerato che sulla quota di riserva per interventi urgenti di cui alla citata deliberazione CIPE n. 51/2019 sono state destinate da disposizioni normative risorse pari a 484.512.693,48 euro, determinando conseguentemente un residuo di 150.487.306,52 euro;

Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 (rep. atti 268/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sul programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nell'ambito della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla deliberazione CIPE 24 luglio 2019, n. 51, è assegnata alla Regione Veneto la somma pari a 8.996.000,00 euro, per la realizzazione dell'intervento denominato «Nuovo *hospice* pediatrico - Centro di riferimento regionale per le cure palliative e terapia del dolore pediatriche della Regione Veneto - Azienda ospedale-Università di Padova».

Art. 2.

1. La Regione Veneto potrà procedere con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 secondo le modalità previste nell'Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 concernente «Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità» a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 452

23A02884

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 31 marzo 2023.

Modalità dell'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», e in particolare l'art. 51, commi 1 e 2, ai sensi del quale, «al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale», si introduce l'obbligo per «chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato», affidando a un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di individuare «secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell'obbligo» e definire «i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, attuativo della disposizione di cui all'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2010);

Visto il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010 concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 2013);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23;

